REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI ALTRI VANTAGGI ECONOMICI

(art. 12 Legge 7 agosto 1990 n. 241)

CAPO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRIBUTI	3
Art. 1 - Ambito di applicazione	3
Art. 2 - Natura e tipologia dei contributi e delle altre utilità economiche	3
Art. 3 - Settori d'intervento	4
Art. 4 - Interventi relativi ad attività socio-assistenziali	4
Art. 5 - Interventi relativi all'impegno civile e alla tutela e promozione dei diritti umani	4
Art. 6 - Interventi relativi ad attività culturali	4
Art. 7 - Interventi relativi ad attività educative	5
Art. 8 - Interventi relativi alla tutela ambientale	5
Art. 9 - Interventi relativi ad attività ricreative e sportive	5
Art. 10 - Interventi relativi allo sviluppo economico	5
Art. 11 - Indirizzi dell'amministrazione comunale	
Art. 12 - Criteri	

	6
Art. 14 - Modalità di presentazione dell'istanza per la concessione di sovvenzioni, contributi, s finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici	
Art. 15- Esame della domanda	8
Art. 16 - Modalità di erogazione delle sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vanta	
Art. 17 – Utilizzazione delle sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi econo	mici9
Art. 18 - Decadenza	9
Art. 19 - Responsabilità	9
CAPO II PATROCINIO AD INIZIATIVE, ATTIVITA' O MANIFESTAZIONI	9
Art. 20 - Patrocinio del comune	10
Art. 20 - Patrocinio del comune	
	10
Art. 21 - Vantaggi connessi alla concessione del patrocinio	10
Art. 21 - Vantaggi connessi alla concessione del patrocinio	10

CAPO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRIBUTI

Art. 1 - Ambito di applicazione

- 1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dello Statuto dell'Ente, contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte del Comune di patrocini, sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, denominati di seguito semplicemente contributi, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di associazioni, istituzioni, enti ed organismi pubblici e privati.
- 2. Il presente regolamento non si applica:
 - alla gestione dei servizi e interventi comunali affidati a terzi per i quali si provvede con apposita disciplina o sulla base della approvazione di specifiche convenzioni;
 - ad ambiti di attività caratterizzati da normative specifiche per i quali il Comune interviene con apposita disciplina.
- 3. Rientra nella disciplina generale del presente Regolamento il conferimento del Patrocinio da parte del Comune.
- 4. Restano salve le disposizioni contenute in leggi, regolamenti o altri atti normativi dello Stato, della

Regione e del Comune che dettano la disciplina per la concessione di contributi e benefici economici in materie specifiche con particolare riferimento all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e all'attribuzione di vantaggi economici alle persone fisiche.

Art. 2 - Natura e tipologia dei contributi e delle altre utilità economiche

- 1. I contributi ed i vantaggi economici di cui al presente regolamento possono essere riferiti ad interventi, iniziative o manifestazioni singole, occasionali o di carattere straordinario oppure a programmi di interventi o attività di più largo respiro e durata, in un'ottica di pluralismo e di partecipazione dei cittadini alla formazione dei processi sociali, entro i limiti delle previsioni del bilancio comunale, in relazione ai fondi stanziati.
- 2 Per contributi o altre utilità economiche si intendono le erogazioni di denaro e le altre misure illustrate di seguito, aventi un diretto valore economico, elargite a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione.
- 3. I benefici assumono la forma di contributi allorquando l'erogazione economica diretta è finalizzata a favorire attività o iniziative per le quali il Comune si accolla soltanto una parte dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute.
- 4. Sono considerate altre utilità economiche le tariffe o i prezzi agevolati, la fruizione gratuita o agevolata di prestazioni, servizi o beni mobili e immobili del Comune nel rispetto delle disposizioni previste dai vigenti Regolamenti comunali in materia.
- 5. Il Comune può assumersi l'onere economico, parziale o totale di un'iniziativa, a fronte di un'attività proposta da un soggetto terzo, in forza della sua peculiare rilevanza sociale e culturale e/o per la stretta correlazione con gli obiettivi ed i programmi dell'Amministrazione; in questo caso il Comune decide di acquisire la veste di co-organizzatore, assumendola come attività propria.

Art. 3 - Settori d'intervento

- 1. I settori d'intervento nei quali il Comune può erogare benefici economici sono relativi a:
- attività socio-assistenziali e umanitarie;
- impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
- attività culturali e scientifiche:
- attività educative:
- tutela ambientale;
- attività ricreative e sportive;
- sviluppo economico.

Art. 4 - Interventi relativi ad attività socio-assistenziali

- 1. Gli interventi possono essere disposti a favore dei soggetti iscritti all'albo comunale delle forme associative, di enti pubblici, enti privati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale che operino per iniziative, attività o manifestazioni intese a:
 - ricercare la prevenzione e la rimozione delle cause di ordine economico, psicologico, culturale ed ambientale che comportino situazioni di bisogno o di emarginazione;
 - ricercare la promozione e lo sviluppo del benessere fisico e sociale della persona ovvero perseguire azioni di protezione sociale dirette alle fasce più fragili della popolazione;
 - promuovere la sensibilizzazione, l'informazione ed il coinvolgimento sulle problematiche socio-assistenziali e l'autonomia di persone anziane o handicappate o comunque di soggetti a

- rischio di emarginazione, al fine di favorirne la socializzazione, l'integrazione sociale ed evitarne l'isolamento:
- consentire la fruizione di strutture, servizi e prestazioni sociali nel rispetto della specificità, delle esigenze e del diritto di scelta da parte degli utenti.

Art. 5 - Interventi relativi all'impegno civile e alla tutela e promozione dei diritti umani

- 1. Gli interventi possono essere disposti a favore dei soggetti iscritti all'albo comunale delle forme associative, di enti pubblici, enti privati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale che operano anche al di fuori del territorio comunale:
 - per manifestazioni dirette a promuovere e sollecitare, sul territorio comunale, l'impegno civile dei giovani, degli scolari, degli studenti, degli adulti, degli anziani, nei rispettivi ambienti di vita:
 - per iniziative, che coinvolgano il territorio comunale, aventi come obiettivo la promozione della solidarietà nazionale ed internazionale;
 - per tutte le iniziative, anche extracomunali, aventi ad oggetto l'esaltazione della dignità dell'uomo, dell'ambiente in cui vive, dei suoi diritti intangibili, con riferimento anche a quanto stabilito da Organismi internazionali.

Art. 6 - Interventi relativi ad attività culturali

1. Gli interventi possono essere disposti a favore dei soggetti iscritti all'albo comunale delle forme associative, di enti pubblici, enti privati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale per iniziative, attività o manifestazioni sul territorio intese a favorire la promozione e lo sviluppo della cultura anche mediante l'organizzazione di mostre, convegni e rassegne che abbiano come finalità di attivare la partecipazione dei cittadini alla vita culturale, con particolare riferimento alla promozione dell'immagine del Comune mediante convegni, mostre, o interventi rivolti alla tutela e alla valorizzazione del suo patrimonio storico, architettonico, urbanistico e monumentale e alle solenni celebrazioni di anniversari della storia e della tradizione nazionale e cittadina, di ricorrenze civili e politiche.

Art. 7 - Interventi relativi ad attività educative

1. Gli interventi possono essere disposti a favore dei soggetti iscritti all'albo comunale delle forme associative, di enti pubblici, enti privati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale che operano sul territorio per iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire, nell'ambito delle istituzioni scolastiche e dell'educazione permanente, le finalità didattiche, artistiche, musicali, teatrali, cinematografiche, editoriali ed espositive, nonché la realizzazione di convegni, mostre e rassegne, o per attività di prevenzione e recupero del disagio giovanile.

Art. 8 - Interventi relativi alla tutela ambientale

1. Gli interventi possono essere disposti a favore dei soggetti iscritti all'albo comunale delle forme associative, di enti pubblici, enti privati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale che operano per iniziative, attività o manifestazioni, sul territorio comunale, intese a favorire la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente naturale, la tutela del territorio e delle specie animali e vegetali, il decoro dell'ambiente urbano.

Art. 9 - Interventi relativi ad attività ricreative e sportive

1. Gli interventi possono essere disposti, per quanto attiene alle attività sportive, a favore di

associazioni, enti o gruppi dilettantistici, enti di promozione sportiva, enti o società affiliate alle federazioni del C.O.N.I. e di associazioni, enti, società o gruppi del territorio che operano per l'organizzazione di manifestazioni sportive, a livello locale, o extracomunale, per l'espletamento di attività sportive.

- 2. Gli interventi possono essere disposti anche a favore dei soggetti iscritti all'albo comunale delle forme associative, di enti pubblici, enti privati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni del volontariato e di promozione sociale del territorio che operano per l'organizzazione e la gestione di attività ricreative e del tempo libero le cui finalità sono indirizzate al soddisfacimento di interessi collettivi.
- 3. Particolare attenzione sarà riservata alle discipline di base che rivestono carattere formativo, alle attività sportive dilettantistiche e a tutte quelle attività che vengono intraprese senza scopo di lucro.

Art. 10 - Interventi relativi allo sviluppo economico

- 1. Gli interventi possono essere disposti a favore dei soggetti iscritti all'albo comunale delle forme associative, di enti pubblici, privati, associazioni, organizzazioni senza finalità di lucro che operano in attività economiche tradizionali o innovative.
- 2. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggiore rilevanza o tradizione sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare:
 - al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, oppure al di fuori di esso quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;

- al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive, di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali;
- al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità, del Comune e delle tradizioni tipiche locali.

Art. 11 - Indirizzi dell'Amministrazione Comunale

- 1. L'Amministrazione Comunale procede alla quantificazione, nel bilancio comunale, della somma che intende destinare ai contributi.
- 2. La valutazione delle domande ed il loro accoglimento avvengono nei limiti delle risorse disponibili e secondo le disposizioni del presente regolamento.
- 3. I benefici sono destinati prioritariamente ai soggetti iscritti all'albo comunale delle forme associative (Consulta delle Associazioni).
- 4. La concessione dei benefici di cui al presente regolamento non conferisce diritto o pretesa alcuna di continuità per gli anni successivi.

Art. 12 - Criteri

- 1. La concessione delle forme di sostegno è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri:
- a) valutazione dei contenuti dell'attività o dell'iniziativa proposta secondo il parametro della intrinseca "rilevanza sociale" intesa come rilevanza congiunta dei sottostanti aspetti:
 - perseguimento d'interessi di carattere generale con particolare riferimento ai valori della solidarietà;
 - natura del servizio prestato o dell'iniziativa promossa con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente alla generalità dei soggetti o a categorie sociali svantaggiate;
 - tipo di organizzazione con priorità a quelle che operano senza fini di lucro a favore di terzi;
 - valorizzazione e promozione del territorio comunale;
- b) considerazione del carattere di originalità e d'innovatività del progetto/proposta e di qualità progettuale nonché del grado di concreta operatività e di interesse pubblico.
- 2. L'ammontare e le condizioni di conferimento delle forme di sostegno sono stabilite dalla Giunta Comunale in riferimento:
 - alla programmazione annuale delle iniziative;
 - al sostegno fornito all'iniziativa da altri enti pubblici o privati (sponsor);
 - al contributo richiesto rispetto al conto complessivo dell'iniziativa;
 - all'impiego di risorse economiche del richiedente rispetto all'iniziativa.

Art. 13 - Casi particolari

1. In casi particolari, adeguatamente motivati, la concessione di interventi economici può essere disposta dalla giunta comunale a favore di persone, sia fisiche sia giuridiche, per sostenere specifiche iniziative di particolare interesse per l'Ente, anche in deroga a quanto previsto dal successivo articolo 14.

2 La concessione di interventi economici può essere altresì disposta dalla giunta comunale a favore di persone, sia fisiche sia giuridiche, per interventi di solidarietà internazionale a favore di popolazioni dei Paesi in via di sviluppo e per interventi di solidarietà a favore di popolazioni in condizioni disagiate conseguenti a eventi straordinari o calamità naturali, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 14.

Art. 14 - Modalità di presentazione dell'istanza per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici

- 1. I soggetti contemplati dal presente regolamento possono chiedere al Comune la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o l'attribuzione di vantaggi economici.
- 2. La domanda, presentata su apposito modulo, va indirizzata al Sindaco e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, associazione o organizzazione o suo delegato.
- 3. La domanda deve pervenire, pena l'inammissibilità della medesima, entro il termine di almeno due mesi antecedenti le iniziative o attività che si intendono organizzare.
- 4. Nella domanda devono essere indicati i seguenti elementi:
 - denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita iva dell'associazione, organizzazione o ente;
 - descrizione e durata dell'iniziativa, della manifestazione o dell'attività che si intende realizzare avvalendosi del supporto finanziario dell'Ente;
 - finalità dell'intervento ed indicazione dei soggetti interessati o beneficiari;
 - requisiti del soggetto proponente ed eventuali esperienze maturate nella realizzazione di iniziative analoghe a quella proposta;
 - dettagliato piano finanziario con indicazione delle varie voci di entrata e di spesa per gli interventi, le iniziative o le manifestazioni singole o occasionali;
 - ammontare del contributo richiesto all'Amministrazione Comunale;
 - indicazione dei contributi richiesti o elargiti da altri soggetti pubblici o derivanti da soggetti privati (sponsor);
 - impegno a presentare a consuntivo un dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese sostenute per gli interventi, le iniziative o le manifestazioni singole o occasionali e, a richiesta, la relativa documentazione;
 - impegno ad utilizzare il contributo eventualmente concesso per le finalità dichiarate nella domanda;
 - dichiarazione che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali:
 - nominativo del soggetto delegato alla riscossione e modalità di pagamento prescelta;
 - dichiarazione resa nelle forme di legge relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda.
- 5. Laddove sia necessario, la domanda stessa deve essere inoltre corredata da:
 - attestazione che indichi l'applicabilità o meno della ritenuta d'acconto prevista dalla normativa vigente;
 - dichiarazione liberatoria dell'E.N.P.A.L.S. in cui si attesti che l'associazione organizzatrice di manifestazioni inerenti lo spettacolo non si è resa inadempiente agli obblighi assicurativi di legge.
- 6. Non sono suscettibili di presa in considerazione le domande la cui documentazione è incompleta o non conforme a quanto prescritto dal presente articolo.

7. Non sono, altresì, suscettibili di presa in considerazione le domande presentate per ottenere un contributo per iniziative e/o manifestazioni già avvenute.

Art. 15- Esame della domanda

- 1. L'accoglimento della domanda e la misura delle forme di sostegno è disposta dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento su proposta del Responsabile del Servizio competente in conformità alle norme del presente regolamento e all'osservanza dei criteri di cui all'art. 12, nei limiti della capacità finanziaria definita in bilancio.
- 2. L'istruttoria delle domande ha luogo a cura del competente servizio verificando i requisiti soggettivi del richiedente e quelli oggettivi delle iniziative, con particolare riguardo alla congruità delle spese e delle entrate previste.
- 3. I contributi possono essere erogati solo a fronte, normalmente, di spese vive, relative allo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività oggetto della richiesta. Rimane inteso che non sono considerate, ai fini dell'erogazione dei contributi, le spese che fanno carico al richiedente per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte di propri soci o aderenti.
- 4. E' esclusa l'erogazione di contributi o sussidi finanziari in caso di iniziative a pagamento dell'utenza/cittadino, fatta eccezione per i casi in cui l'ammontare delle spese sia maggiore rispetto alle entrate da dimostrarsi sia in fase preventiva che consuntiva, ovvero l'iniziativa prevede la devoluzione dell'intero ricavato netto per raccolte fondi a scopo socio-assistenziale.
- 5. E' comunque facoltà dell'Amministrazione non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, manifestazione o attività oggetto della domanda.

Art. 16 - Modalità di erogazione delle sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici

- 1. Per le attività di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici viene effettuata con determinazione del Responsabile del Servizio competente e può essere erogata in un'unica tranche ovvero anche in acconto, nella misura che può arrivare sino al 50% dell'importo concesso, e saldo.
- 2. Il saldo dell'erogazione è corrisposto a seguito della presentazione all'Amministrazione Comunale, da parte del beneficiario della stessa, della seguente documentazione:
 - sintetica relazione illustrativa sull'esito dell'iniziativa, attività o manifestazione attuata;

- rendiconto o consuntivo con indicazione delle varie voci di entrata, delle spese sostenute e dell'eventuale disavanzo di spesa per gli interventi, le iniziative o le manifestazioni singole o occasionali;
- dichiarazione del legale rappresentante sottoscritta nelle forme di legge attestante la veridicità del contenuto del rendiconto o consuntivo;
- Il Responsabile del Servizio competente può richiedere la presentazione dei documenti giustificativi dei dati scritti in consuntivo nel caso lo ritenga opportuno.
- 5. Ove dal consuntivo presentato dal beneficiario, ai sensi dei precedenti commi, dovesse risultare una differenza fra le spese ritenute ammissibili e le entrate relative all'iniziativa, manifestazione o attività oggetto della richiesta, di importo inferiore agli acconti già corrisposti, il Responsabile del Servizio competente procederà al recupero della somma eccedente nei confronti del beneficiario.

Art. 17 – Utilizzazione delle sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici

- 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate.
- 2. In caso di mancata, parziale o diversa attuazione, la Giunta Comunale o il il Responsabile del Servizio dispone, con apposito atto, la revoca di quanto concesso o il recupero totale o parziale delle somme erogate in relazione a quanto realizzato.

Art. 18 - Decadenza

- 1. I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici di cui al presente regolamento decadono dal diritto di ottenerli ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato concesso;
 - non venga presentata la documentazione prescritta nel precedente art. 16, in particolare per quanto attiene al consuntivo delle spese sostenute;
 - sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. In questo caso, se si accerta un'esecuzione delle iniziative in forma ridotta, si può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello stabilito inizialmente.
- 2. Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato in parte o integralmente e si verifichi una delle condizioni previste al comma precedente, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata.

Art. 19 - Responsabilità

L'Amministrazione Comunale non può essere ritenuta responsabile sul piano civile, penale e amministrativo in relazione a qualsiasi degli aspetti o eventi derivanti dalla realizzazione del progetto, dell'iniziativa, della manifestazione o dell'attività, oggetto di contribuzione.

Capo II

PATROCINIO AD INIZIATIVE, ATTIVITA' O MANIFESTAZIONI

Art. 20 - Patrocinio del Comune

- 1. Il Comune, sulla base di quanto prevede lo Statuto Comunale ed ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 267/2000, favorisce l'iniziativa dei cittadini, organizzati in gruppi o associazioni, per lo svolgimento di attività di rilevanza sociale e culturale che siano rivolte alla collettività.
- 2 Per il raggiungimento di tale scopo, il Comune si avvale, tra gli altri, dell'istituto del Patrocinio che rappresenta una forma simbolica di adesione ed una manifestazione di apprezzamento dell'Ente stesso.
- 3. Il Patrocinio può essere riconosciuto a favore dei soggetti iscritti all'albo comunale delle forme associative, di persone, enti pubblici, enti privati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale che operano sul territorio e che lo richiedano espressamente.

Art. 21 - Vantaggi connessi alla concessione del patrocinio

La concessione del patrocinio del Comune può essere:

- a titolo gratuito o non oneroso;
- a titolo oneroso con:
 - o la messa a disposizione di strumenti che l'Ente possiede, quali:
 - concessione gratuita dei locali o materiali di proprietà del Comune;
 - assunzione o concorso a carico del Comune delle spese per la stampa di manifesti o di altro materiale informativo;
 - uso gratuito di piazze, vie o spazi pubblici in genere nel rispetto delle norme vigenti in materia.
 - o l'erogazione di un contributo economico oltre alla eventuale messa a la messa a disposizione di strumenti che l'Ente possiede.

Art. 22 – Modalità di presentazione dell'istanza

- 1. La richiesta di patrocinio deve uniformarsi a finalità istituzionali, sociali, culturali, sportive, ludico-ricreative, comunque pubbliche, che ricadano nei settori di intervento di cui all'art. 3).
- 2. L'istanza per ottenere la concessione del patrocinio del Comune a favore di iniziative, attività o manifestazioni deve essere indirizzata al Sindaco.
- 3. L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato, deve essere presentata almeno 30 (trenta) giorni prima della realizzazione dell'iniziativa e nella medesima dovranno essere indicati il genere d'iniziativa, il programma, le date di svolgimento e la tipologia del sostegno richiesto all'Ente, tenendo conto di quanto prevede il presente regolamento. Alla domanda va allegato tutto il materiale informativo in produzione, quali manifesti e locandine.
- 4. Nel caso di richiesta di patrocinio a titolo oneroso con richiesta di riconoscimento di un contributo economico, dovranno essere seguite le disposizioni di cui al Capo I;

Art. 23 - Concessione del patrocinio

- 1. Qualora il patrocinio richiesto sia a titolo gratuito o non oneroso, esso viene concesso con provvedimento del competente Responsabile del Servizio, sentita la Giunta Comunale;
- 2. L'attribuzione del Patrocinio attribuisce al destinatario la facoltà e l'obbligo di menzionare il riconoscimento mediante apposizione del logo del Comune in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa. Esso è prioritario rispetto ad altri riconoscimenti. Tutta la documentazione che contenga espressa menzione del patrocinio comunale dovrà essere tempestivamente trasmessa all'Amministrazione.
- 3. L'Amministrazione Comunale può conferire targhe, coppe, medaglie, libri ed altri gadget, secondo la natura e l'importanza dell'iniziativa, attività o manifestazione, nei limiti della disponibilità di bilancio.
- 4. Non può essere concesso il patrocinio o quanto indicato al comma precedente quando si tratti d'iniziative, di attività o manifestazioni che abbiano finalità di lucro.
- 5. In nessun caso può essere concesso il patrocinio a eventi o manifestazioni in contrasto con i principi della Costituzione e dello Statuto del Comune.

Capo III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Forme di pubblicità

- 1. L'elenco relativo ai contributi, sussidi e beni strumentali è inserito all'interno dell'Albo di cui all'art. 1-comma1 del DPR 7 aprile 2000, n. 118.
- 2. La pubblicizzazione dello stesso avviene nei termini e nelle modalità previste dall'art. 1 e dall'art.2 del citato DPR.